



DELIBERA N. 97 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Forno 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [commissariostraordinario@anpal.gov.it](mailto:commissariostraordinario@anpal.gov.it) - PEC: [commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it](mailto:commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it)

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. [REDACTED] avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI, fissata il [REDACTED] per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED]

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il ricorrente si è recato in data [REDACTED] presso il CpI di [REDACTED] ed ha sottoscritto la Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID) e il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione è stato concordato con il ricorrente l'appuntamento per un nuovo colloquio di orientamento per il giorno [REDACTED] alle ore [REDACTED]. Il Sig. [REDACTED] non si presenta all'appuntamento fissato in tale data, né invia nei termini stabiliti alcuna comunicazione a giustificazione dell'assenza. Il Cpi di [REDACTED] invia con raccomandata A/R al ricorrente la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo appuntamento del [REDACTED]. Il Sig. [REDACTED] ritira la raccomandata in data [REDACTED]. La procedura è terminata con l'invio da parte del CpI della comunicazione ad ANPAL e ad INPS Provinciale e Regionale (protocollo/PEC n. [REDACTED] del [REDACTED] della sanzione da applicare a carico del ricorrente, consistente nella decurtazione di un quarto di mensilità NASpI.

Il Sig. [REDACTED] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento fissato dal CpI è ascrivibile a motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data [REDACTED] attestante il fatto che il ricorrente, il giorno [REDACTED] si era recato presso l'Ambulatorio di terapia antalgica dell'Azienda ospedaliera di [REDACTED] per cure mediche.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato, stipulato e sottoscritto dal Sig. [REDACTED] in data [REDACTED]; Convalida DID sottoscritta in data [REDACTED]; Nota di comunicazione, prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità NASpI; Copia avviso di ricevimento raccomandata A/R numero [REDACTED] (lettera comunicazione sanzione). In merito al ricorso il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nel Patto di Servizio sottoscritto dal ricorrente, assieme all'estratto del d.lgs. n. 150/2015 riguardante la condizionalità (commi 7 e 8, art. 21). Il CpI sottolinea che, in sede di controllo, prima di inoltrare la raccomandata di comunicazione della sanzione, ha accertato che non fossero pervenute giustificazioni come da nota sopra indicata. Il CpI

evidenza, inoltre, che non gli è mai pervenuto, in alcuna modalità, il certificato medico allegato al ricorso (peraltro datato [REDACTED]).

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI, fissata il [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI, fissata il [REDACTED]

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

**Il Presidente f.f.**  
Stefano Raia